

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 63

giovedì, 29 dicembre 2011

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 69

Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007. pag. 3

Testo coordinato degli articoli 2, 6 ter, 8 bis, 9, 11, 12, 22, 23 bis, 30 bis e 31 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati". "31

Testo coordinato degli articoli 27 e 31 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 "Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti". "36

Testo coordinato dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità". "37

Testo coordinato dell'articolo 12 della legge regio-

nale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". "37

Testo coordinato dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 "Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma)". "38

Testo coordinato dell'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 "Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale". "38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 70/R

Modifica al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001 n. 18/R (Regolamento di attuazione del T.U. delle LL.RR. in materia di turismo L.R. 23 marzo 2000, n.42). "39

Testo coordinato dell'articolo 49-bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "l.r. 23 marzo 2000, n. 42"). "40

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 69

Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Titolo I
OGGETTO E FINALITÀ

Capo I
Oggetto e finalità

Art. 1 - Ambito di applicazione

Titolo II
NORME IN MATERIA DI SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

Capo I
Disposizioni per l'organizzazione
del servizio idrico integrato

Art. 2 - Individuazione dell'ambito territoriale ottimale
per il servizio idrico integrato

Art. 3 - Autorità idrica toscana

Art. 4 - Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle
autorità di ambito territoriale ottimale

Art. 5 - Ordinamento dell'autorità idrica

Art. 6 - Organi dell'autorità idrica

Art. 7 - Assemblea

Art. 8 - Funzioni dell'assemblea

Art. 9 - Direttore generale

Art. 10 - Funzioni del direttore generale

Art. 11 - Consiglio direttivo

Art. 12 - Revisore unico dei conti

Art. 13 - Conferenze territoriali della Toscana

Art. 14 - Funzioni delle conferenze territoriali della
Toscana

Art. 15 - Funzionamento delle conferenze territoriali
della Toscana

Art. 16 - Controllo dei comuni

Art. 17 - Articolazione organizzativa dell'autorità
idrica

Art. 18 - Gestore del servizio idrico integrato

Art. 19 - Piano di ambito

Art. 20 - Piano operativo di emergenza per la crisi
idropotabile

Art. 21 - Misure per la riduzione delle perdite della
rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico
integrato

Art. 22 - Approvazione dei progetti degli interventi e
individuazione dell'autorità espropriante

Art. 23 - Vigilanza e controllo sul soggetto gestore

Art. 24 - Relazione annuale

Capo II
Funzioni regionali

Art. 25 - Individuazione degli interventi strategici e
di quelli necessari alla sostenibilità del sistema

Art. 26 - Poteri sostitutivi

Art. 27 - Disposizioni per la riduzione e l'ottimizza-
zione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del
servizio idrico integrato

Art. 28 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico
acquedotto

Art. 29 - Trasmissione dei dati e delle informazioni

Titolo III
NORME IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI URBANI

Capo I
Disposizioni per l'organizzazione del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani

Art. 30 - Delimitazione degli ambiti territoriali otti-
mali

Art. 31 - Autorità per il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani

Art. 32 - Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle
autorità di ambito territoriale ottimale

Art. 33 - Ordinamento delle autorità servizio rifiuti

Art. 34 - Organi delle autorità servizio rifiuti

Art. 35 - Assemblea

Art. 36 - Funzioni dell'assemblea

Art. 37 - Direttore generale

Art. 38 - Funzioni del direttore generale

Art. 39 - Consiglio direttivo

Art. 40 - Revisore unico dei conti

Art. 41 - Articolazione organizzativa delle autorità ser-
vizio rifiuti

Art. 42 - Gestore del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani

Art. 43 - Vigilanza e controllo sul soggetto gestore
 Art. 44 - Poteri sostitutivi della Regione
 Art. 45 - Trasmissione dei dati e delle informazioni
 Art. 46 - Relazione annuale

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 47 - Comitato regionale per la qualità del servizio
 Art. 48 - Comitati locali per la qualità del servizio
 Art. 49 - Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani

Capo II

Disposizioni transitorie

Art. 50 - Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi dell'autorità idrica
 Art. 51 - Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi delle autorità servizio rifiuti
 Art. 52 - Scioglimento dei consorzi e subentro dell'autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti
 Art. 53 - Disposizioni transitorie relative al personale
 Art. 54 - Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato
 Art. 55 - Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
 Art. 56 - Disposizioni transitorie relative all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla l.r. 35/2011

Titolo V

NORME FINALI

Capo I

Disposizioni finali

Art. 57 - Disposizioni finali

Capo II

Modifiche legislative e abrogazioni

Art. 58 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 25/1998
 Art. 59 - Modifiche all'articolo 6 ter della l.r. 25/1998
 Art. 60 - Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 25/1998
 Art. 61 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998
 Art. 62 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 25/1998
 Art. 63 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 25/1998
 Art. 64 - Modifiche all'articolo 22 della l.r. 25/1998
 Art. 65 - Modifiche alla rubrica del titolo VI della l.r. 25/1998

Art. 66 - Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 25/1998
 Art. 67 - Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 25/1998
 Art. 68 - Modifiche all'articolo 31 della l.r. 25/1998
 Art. 69 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 30/2005
 Art. 70 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 91/1998
 Art. 71 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2011
 Art. 72 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2007
 Art. 73 - Modifiche all'articolo 27 della l.r. 61/2007
 Art. 74 - Modifiche all'articolo 31 della l.r. 61/2007
 Art. 75 - Abrogazioni

Capo III

Disposizioni finanziarie e entrata in vigore

Art. 76 - Norma finanziaria
 Art. 77 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Assegnazione dei comuni alle diverse conferenze territoriali

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010"), ed in particolare l'articolo 2, comma 186 bis;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Pro-roga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ed in particolare l'articolo 10;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) ed in particolare l'articolo 81;

Vista la legge regionale 2 agosto 2011, n. 37 (Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della

legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011”);

Vista la legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”);

Vista la legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti);

Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”);

Vista legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 dicembre 2011;

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Considerato quanto segue:

1. Occorre che la Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, provveda alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 202 del d.lgs. 152/2006, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 186 bis, della l. 191/2009 che prevede la soppressione di tali enti;

2. Poiché il termine per la soppressione delle autorità di ambito territoriale ottimale, di cui all’articolo 2, comma 186 bis, della l. 191/2009, risulta prorogato al 31 dicembre 2011 ai sensi dell’articolo 1 del d.l. 225/2010 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011 (Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), è necessario che la riattribuzione delle relative competenze operi a partire dal 1° gennaio 2012;

3. In conformità al disposto di cui all’articolo 81, comma 1, della l.r. 65/2010, oltre alla riattribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale, si rende necessario procedere al riordino della disciplina del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani, al fine di garantire la qualità, l’efficienza e l’efficacia di tali servizi, anche a tutela dell’utenza;

4. Benché dal suddetto riordino della materia risulti esclusa la disciplina degli affidamenti dei servizi, di competenza esclusiva statale, la Regione intende comunque dare attuazione alla volontà popolare espressa nel recente referendum del 12 e 13 giugno 2011;

5. Sempre in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 1, della l.r. 65/2010, è inoltre istituito un unico ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato, al fine di garantire, attraverso la riduzione del numero degli ambiti territoriali ottimali ed il successivo processo di aggregazione dei soggetti gestori, maggiori economie di scala e quindi maggior efficacia ed efficienza del sistema, nonché l’introduzione di norme volte a garantire la terzietà del controllo;

6. Gli ambiti territoriali per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti urbani non comprendono i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, già facenti parte di ambiti territoriali della Regione Emilia Romagna a seguito di specifici accordi stipulati tra le Regioni Toscana ed Emilia Romagna ;

7. Per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vengono invece confermati gli attuali tre ambiti territoriali ottimali, istituiti con la l.r. 61/2007\ in seguito ad una profonda riflessione che ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali, della dotazione impiantistica esistente, nonché delle quantità di rifiuti prodotti annualmente;

8. Per il perseguimento delle suddette finalità, la presente legge conferma a regime un unico gestore per ambito territoriale ottimale sia del servizio idrico integrato, sia del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

9. Anche in considerazione degli esiti del referendum tenutosi in data 12 e 13 giugno 2011 è opportuno che la Regione, relativamente al settore del servizio idrico, ponga in essere un confronto con le rappresentanze politiche, economiche e sociali ed effettui specifici approfondimenti, al fine di individuare possibili forme di

partecipazione dei cittadini utenti, con particolare riferimento al finanziamento dei soggetti gestori, nonché le migliori condizioni per il raggiungimento dell'obiettivo di un unico gestore pubblico a livello di ambito territoriale ottimale, da costruire a partire dalla prima scadenza delle concessioni in essere;

10. In relazione alla riduzione della disponibilità di risorse idriche conseguente ai cambiamenti climatici, è necessario che la Regione delinea, nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale, gli indirizzi specifici ed i programmi strategici per la costituzione di nuove riserve e per l'utilizzo delle capacità residue di riserve idriche non pienamente utilizzate, in coerenza con il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e con il piano di gestione di cui all'articolo 117 del medesimo decreto legislativo;

11. In attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale, per entrambi i servizi, sono attribuite ai comuni, i quali le esercitano obbligatoriamente, per ciascun ambito territoriale ottimale, tramite l'autorità idrica toscana e le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, enti rappresentativi di tutti i comuni dell'ambito territoriale ottimale di riferimento e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale e contabile;

12. Al fine di garantire la rappresentatività dei comuni all'interno delle nuove autorità, gli organi di tali enti sono composti da sindaci dei comuni appartenenti all'ambito di riferimento, ad eccezione del direttore generale e del revisore unico dei conti, che hanno competenza di natura tecnica e gestionale e che, pertanto, vengono nominati in considerazione delle professionalità necessarie;

13. Per il servizio idrico, ove l'ambito territoriale è unico, è necessario garantire la rappresentanza dei comuni all'interno dell'assemblea tramite un sistema di c.d. "grandi elettori", prevedendo che i membri dell'organo assembleare siano scelti da conferenze di sindaci, corrispondenti ai precedenti sei ambiti territoriali ottimali, alle quali è attribuita peraltro anche la facoltà di formulare proposte e indirizzi sulle principali delibere assembleari;

14. Al fine di garantire le istanze dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), è necessario assicurare la rappresentanza degli stessi nell'assemblea e nel consiglio direttivo della autorità idrica toscana, nonché nel con-

siglio direttivo delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

15. Sempre al fine di assicurare l'attiva partecipazione di tutti i comuni toscani alla programmazione ed organizzazione del servizio idrico integrato, è attribuita ad un numero qualificato di comuni la possibilità di richiedere il riesame dei principali atti dell'autorità idrica;

16. L'assemblea dei sindaci ha funzioni di indirizzo e di alta amministrazione, mentre è opportuno che il consiglio direttivo, costituito da un comitato ristretto di sindaci, svolga funzioni di raccordo tra l'assemblea medesima ed il direttore generale, controllando l'attività di quest'ultimo e riferendo all'assemblea;

17. Il direttore generale è l'organo di amministrazione attiva dell'autorità, ne ha la rappresentanza legale, dispone sulla sua organizzazione interna e funzionamento e ad esso sono attribuite, non solo le funzioni di natura gestionale relative all'organizzazione e controllo sui servizi, ma anche le altre funzioni che le leggi regionali e la normativa nazionale hanno in passato assegnato alle autorità di ambito territoriale ottimale e che, per effetto della presente legge, sono esercitate dalle nuove autorità;

18. Per il servizio idrico, ove l'autorità idrica ha competenza su tutto il territorio regionale, è inoltre necessario garantire il rapporto con le realtà locali, attraverso un'organizzazione dell'ente articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti delle conferenze territoriali dei sindaci;

19. E' inoltre necessario ridefinire il ruolo della Regione in relazione al nuovo assetto delle funzioni e competenze, così come delineate dal d.lgs. 152/2006, dal d.l. 70/2011, nonché dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale;

20. Nel servizio idrico integrato la Regione si riserva funzioni per l'individuazione e realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale, da selezionare anche tra quelli già previsti nel piano di ambito;

21. Poiché occorre, in particolare, assicurare la realizzazione dei suddetti interventi nei tempi previsti, la Regione, oltre a concorrere finanziariamente, si riserva l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla l.r. 35/2011, come modificata dalla presente legge, che possono così essere attivati in aggiunta ai poteri sostitutivi già previsti dall'articolo 152 del d.lgs. 152/2006 in caso di inadempienza del gestore e successiva inerzia della nuova autorità idrica;

22. Nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione si riserva, invece, l'esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dalla l.r. 35/2011, sempre come modificata dalla presente legge, per assicurare la realizzazione di tutte le opere previste nei piani di ambito, che vengono così definite direttamente in legge opere di interesse strategico regionale;

23. Analogamente a quanto già previsto dall'articolo

152 del d.lgs. 152/2006 per il servizio idrico integrato, si rende necessario anche nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riservare alla Regione i poteri sostitutivi necessari a far fronte ad eventuali inadempienze del gestore e alla successiva inerzia delle nuove autorità;

24. Riguardo al servizio idrico integrato occorre specificare gli ulteriori contenuti della pianificazione e programmazione rispetto a quanto già previsto dall'articolo 149 del d.lgs. 152/2006;

25. Occorre dotare la Regione degli strumenti necessari all'esercizio delle funzioni che la presente legge riserva, attraverso l'istituzione presso la Giunta regionale dell'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, con il compito di acquisire ed elaborare le informazioni ed i dati sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi;

26. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, è necessario garantire forme e strumenti per la partecipazione popolare, attraverso l'istituzione presso il Consiglio regionale di un comitato per la qualità dei servizi, composto dai rappresentanti dei soggetti interessati, con il compito di segnalare eventuali criticità e formulare proposte alle autorità; ciò fermo restando l'obbligo per i soggetti gestori del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008");

27. Occorre, infine, dettare una disciplina transitoria per assicurare la funzionalità del sistema nelle more della costituzione degli organi delle nuove autorità, individuando i soggetti che dovranno provvedere agli adempimenti a ciò necessari, nonché all'esercizio delle funzioni delle stesse autorità;

28. Poiché il processo di riforma della l.r. 61/2007 non si è ancora concluso, è necessario prevedere la possibilità di modificare i piani straordinari per i primi affidamenti del servizio per sopravvenute esigenze straordinarie ed ove ciò risulti funzionale ad una maggiore efficienza nella gestione del servizio;

Approva la presente legge

Titolo I OGGETTO E FINALITÀ

Capo I Oggetto e finalità

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente legge detta norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvedendo:

a) alla definizione dell'ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato;

b) alla nuova allocazione delle funzioni già attribuite alle sopresse autorità d'ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c) al riordino della disciplina regionale del servizio idrico integrato e di quella concernente la tutela della risorsa idrica;

d) al riordino della disciplina regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

e) alla definizione della disciplina transitoria per garantire la continuità del sistema.

Titolo II NORME IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Capo I Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato

Art. 2 Individuazione dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato

1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato è istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio.

2. Per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, la Giunta regionale può stipulare accordi con le regioni limitrofe, che, previa intesa con l'autorità idrica toscana di cui all'articolo 3, e sentiti i comuni interessati, possono comprendere la costituzione di ambiti territoriali interregionali, qualora tali ambiti risultino funzionali all'organizzazione più efficiente, efficace ed economica del servizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, la modifica alla delimitazione territoriale dell'ambito territoriale ottimale unico è disposta con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 3 Autorità idrica toscana

1. E' istituita l'autorità idrica toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2, di seguito denominata autorità idrica.

2. L'autorità idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile.

3. L'autorità idrica è dotata di un proprio patrimonio costituito da:

- a) un fondo di dotazione costituito dai beni di cui all'articolo 52;
- b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;
- c) le acquisizioni dirette effettuate dall'autorità idrica con mezzi propri.

Art. 4

Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 sono trasferite, per l'intero ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2 della presente legge, ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite l'autorità idrica istituita ai sensi dell'articolo 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità idrica svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di cui all'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 5

Ordinamento dell'autorità idrica

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 6

Organi dell'autorità idrica

1. Gli organi dell'autorità idrica sono:
- a) l'assemblea;
 - b) il direttore generale;
 - c) il revisore unico dei conti.

Art. 7

Assemblea

1. L'assemblea è composta dai sindaci, o loro assessori delegati, dei cinquanta comuni individuati ai sensi dell'articolo 14.

2. L'assemblea è validamente costituita quando, alla scadenza del termine per il suo rinnovo, le conferenze territoriali abbiano individuato almeno la metà più uno dei membri.

3. I membri dell'assemblea restano in carica cinque anni ed eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'assemblea medesima.

4. Le sedute dell'assemblea, fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all'articolo 13.

5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. In prima convocazione, lo statuto ed il piano di ambito sono approvati con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'assemblea. Dalla seconda convocazione l'assemblea delibera con le maggioranze di cui al comma 5 o di cui al comma 7.

7. Lo statuto dell'autorità idrica, fermo restando quanto previsto al comma 6, può stabilire maggioranze diverse, anche attribuendo pesi diversi ai componenti dell'assemblea.

8. Alle sedute dell'assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente o un suo delegato.

9. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

Art. 8

Funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità idrica. In particolare provvede:

a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autorità idrica, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale, che fissa anche gli indirizzi relativi all'articolazione organizzativa della suddetta autorità, entro il 31 marzo 2012;

b) all'approvazione e aggiornamento, anche a seguito della revisione tariffaria di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), del piano di ambito di cui all'articolo 19, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13;

c) all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 20;

d) all'approvazione del piano operativo pluriennale di cui all'articolo 19, comma 2;

e) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito;

f) alla determinazione della tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006, da sottoporre all'approvazione della competente autorità nazionale ai sensi dell'articolo 10, comma 14, del d.l. 70/2011, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13;

g) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;

h) alla scelta della forma di gestione;

i) all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;

l) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

m) all'approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, che ciascuna conferenza territoriale può proporre ai sensi dell'articolo 14, e alla quantificazione delle stesse;

n) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

o) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;

p) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità idrica;

q) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal direttore generale;

r) all'approvazione della relazione annuale di cui all'articolo 24.

Art. 9

Direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'autorità idrica ed è nominato dall'assemblea, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.

2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'intesa di cui al comma 1.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di sette anni non rinnovabile. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.

4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità.

5. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

6. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

7. L'incarico di direttore generale è revocato dall'assemblea nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'assemblea medesima ai sensi dell'articolo 8, con le seguenti modalità:

a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell'assemblea;

b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell'assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 10

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare:

a) all'affidamento del servizio;

b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;

c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del d.lgs. 152/2006;

d) all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;

e) alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 24;

f) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;

g) allo svolgimento delle funzioni già attribuite alle autorità di ambito territoriale ottimale secondo quanto disposto all'articolo 5, commi 2, 3 e 6 e all'articolo 11, comma 2, della l.r. 20/2006;

h) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 27;

i) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

l) alla revisione tariffaria di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).

2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:

a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'autorità idrica;

b) all'adozione dei bilanci dell'ente;

c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.

3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'autorità idrica è attribuita al presidente dell'assemblea.

Art. 11

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da tredici membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), nonché la rappresentanza di almeno due membri per ciascuna conferenza territoriale.

2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, e verifica la coerenza dell'attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone l'assemblea stessa.

3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di otto membri ed il voto favorevole della mag-

gioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.

5. I membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.

6. I membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.

Art. 12

Revisore unico dei conti

1. L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).

2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.

3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del d.lgs 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito con il maggior numero di abitanti.

4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

5. Il revisore relaziona annualmente all'assemblea sui risultati dell'attività svolta.

Art. 13

Conferenze territoriali della Toscana

1. Il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze territoriali così individuate:

a) conferenza territoriale n. 1, denominata "Toscana Nord";

b) conferenza territoriale n. 2, denominata "Basso Valdarno";

c) conferenza territoriale n. 3, denominata "Medio Valdarno";

d) conferenza territoriale n. 4, denominata "Alto Valdarno";

e) conferenza territoriale n. 5, denominata "Toscana Costa";

f) conferenza territoriale n. 6, denominata "Ombro-ne".

2. L'appartenenza di ciascun comune alle conferenze territoriali di cui al comma 1, è indicata nell'allegato A della presente legge.

3. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento. Per la partecipazione alla conferenza non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

4. Le conferenze territoriali nominano i componenti dell'assemblea nel numero e nel rispetto dei criteri di popolazione, estensione territoriale e disagio, individuati per ciascuna conferenza territoriale con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per ciascuna conferenza almeno due componenti sono individuati tra i comuni di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 39/2004.

6. Ai fini di cui al comma 4, ciascuna conferenza è convocata almeno venti giorni prima della scadenza dei componenti dell'assemblea.

Art. 14

Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana

1. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, si riuniscono al fine di:

a) individuare, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, i comuni che partecipano all'assemblea dell'autorità idrica;

b) definire, nei limiti delle risorse stabilite dall'assemblea ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera m), l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, da proporre all'assemblea;

c) definire la tariffa del servizio e relativi aggiornamenti per il territorio di competenza, da proporre all'assemblea;

d) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.

2. L'assemblea può non accogliere o accogliere solo parzialmente le proposte di cui al comma 1, lettere b) e c), esclusivamente dandone espressa e documentata motivazione. Qualora le conferenze territoriali non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 1, lettere

b) e c), l'assemblea assegna loro un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente.

Art. 15

Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana

1. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o loro delegati, che la compongono, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.

2. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, che provvede alla sua convocazione.

3. I sindaci o i loro delegati che partecipano alle riunioni delle conferenze non percepiscono alcuna indennità.

Art. 16

Controllo dei comuni

1. Il piano di ambito, con particolare riferimento all'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi, nonché gli atti concernenti la determinazione della tariffa sono sottoposti a riesame su richiesta di venti comuni, formulata con istanza debitamente motivata.

2. L'assemblea si pronuncia entro trenta giorni.

3. I comuni possono formulare osservazioni all'autorità idrica sulla base degli elementi forniti dalla relazione di cui all'articolo 24.

Art. 17

Articolazione organizzativa dell'autorità idrica

1. Per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l'autorità idrica è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti territoriali delle conferenze di cui all'articolo 13.

2. Ai fini del comma 1, l'autorità idrica è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.

3. L'autorità idrica, nel rispetto di quanto previsto

dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.

Art. 18

Gestore del servizio idrico integrato

1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore; negli atti per l'affidamento del servizio, l'autorità idrica indica tempi e modalità del rimborso al gestore uscente degli investimenti non ancora ammortizzati.

2. I rapporti tra l'autorità idrica ed il soggetto gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare approvati sulla base dello schema tipo adottato dall'agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ai sensi dell'articolo 10, comma 14, del d.l. 70/2011.

Art. 19

Piano di ambito

1. Il piano di ambito è approvato dall'autorità idrica nel rispetto di quanto previsto all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e delle determinazioni dell'agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di cui all'articolo 10, comma 14, del d.l. 70/2011 e contiene altresì misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato.

2. Il piano di ambito è attuato attraverso il piano operativo pluriennale, che specifica gli obiettivi intermedi relativi al periodo di riferimento, individuando gli interventi da realizzare in tale periodo ed il relativo cronoprogramma.

Art. 20

Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile

1. L'autorità idrica predispone ed approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile.

2. Il piano operativo di cui al comma 1, contiene:

- a) una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti, redatta secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
- b) l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;
- c) le fonti di approvvigionamento idrico alternative

utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;

d) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere, entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;

e) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;

f) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, il piano di ambito è conseguentemente adeguato al fine di dare copertura finanziaria agli interventi da attuare, che ne diventano parte integrante.

Art. 21

Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato

1. L'autorità idrica provvede nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, e tenuto conto di quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 146, comma 3, del d.lgs. 152/2006, a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione.

2. La percentuale di cui al comma 1, è definita in rapporto all'estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l'obiettivo dell'effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal sopraccitato d.p.c.m. 4 marzo 1996.

Art. 22

Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante

1. I progetti definitivi degli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), sono approvati dall'autorità idrica che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale.

2. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

3. L'autorità idrica costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

4. Per l'esercizio dei poteri espropriativi di cui al

comma 3, l'autorità idrica può avvalersi dei comuni e delle province, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, della l.r. 30/2005. L'autorità idrica può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Art. 23

Vigilanza e controllo sul soggetto gestore

1. L'autorità idrica vigila sull'attività del soggetto gestore e controlla l'attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito.

2. Secondo quanto previsto all'articolo 152 del d.lgs. 152/2006, nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l'autorità idrica interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione.

3. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l'autorità idrica, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Art. 24

Relazione annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da inviare all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione, delle province e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio, di cui all'articolo 47, ed all'osservatorio regionale, di cui all'articolo 49.

2. La relazione illustra:

- a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
- b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
- c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
- d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario;

e) la situazione relativa allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10 comma 1, lettera g).

Capo II

Funzioni regionali

Art. 25

Individuazione degli interventi strategici e di quelli necessari alla sostenibilità del sistema

1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, sentite le province, la Regione individua, nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale):

- a) gli interventi strategici di interesse regionale, tra quelli già previsti nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
- b) gli ulteriori interventi necessari alla sostenibilità del sistema, sentita l'autorità idrica;
- c) le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettere a) e b), al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio.

2. La Giunta regionale promuove azioni, volte ad assicurare sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nei piani di ambito, assicurando priorità a quelli necessari al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque ed al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale individua con deliberazione, sulla base delle disponibilità di bilancio, le azioni da attivare ai fini di cui al comma 2.

Art. 26

Poteri sostitutivi

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma"), per la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b bis), della medesima legge.

2. La Regione esercita altresì i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A tal fine, qualora l'autorità idrica non intervenga ai sensi dell'articolo 23, o comunque rimanga inerte, la Regione può sostituirsi con le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.).

Art. 27

Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato

1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche.

2. La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.

3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì:

a) i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano;

b) i canoni di concessione di derivazione delle acque e la destinazione dei relativi introiti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 154 del d.lgs. 152/2006.

4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.

5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi, spettano all'autorità idrica.

6. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 5, l'autorità idrica si avvale degli organi di vigilanza comunale e provinciale. Può altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare all'autorità idrica i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo.

7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

Art. 28

Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto

1. In attuazione dell'articolo 94, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 152/2006, e nel rispetto di quanto previsto nello stesso articolo, la Giunta regionale, stabilisce con regolamento le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, temporali o geometrici, da applicare in relazione:

a) al grado di protezione naturale dell'acquifero e delle sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche e podologiche;

b) alle caratteristiche idrochimiche della falda captata;

c) all'importanza della captazione in termini di volumi estratti e abitanti serviti;

d) al contesto territoriale in cui è inserita la captazione.

2. Il regolamento disciplina altresì:

a) i tempi e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte dell'autorità idrica;

b) la struttura e le attività all'interno delle zone di rispetto, in attuazione dell'articolo 94, comma 5, del d.lgs. 152/2006.

3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo, ed in raccordo con il piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il piano di tutela delle acque, di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

Art. 29

Trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 49, oltre ai dati ed alle informazioni acquisite dall'osservatorio, l'autorità idrica e i gestori mettono a disposizione delle strutture regionali competenti ogni altro dato e informazione richiesta.

Titolo III

NORME IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Capo I

Disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Art. 30

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, gli ambiti territoriali ottimali (ATO), già istituiti ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), abrogato dalla presente legge, sono i seguenti:

a) ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;

b) ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;

c) ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

2. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Emilia-Romagna per l'inserimento dei comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, compresi nella Provincia di Pistoia, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Emilia-Romagna.

3. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Marche per l'inserimento del Comune di Sestino, compreso nella Provincia di Arezzo, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Marche.

4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, fissa la data a partire dalla quale i comuni di cui ai commi 2 e 3, cessano di essere compresi, rispettivamente, negli ambiti territoriali ottimali Toscana Centro e Toscana Sud, dettando le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento delle rispettive autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

5. Alla modifica delle delimitazioni degli ATO si provvede con atto del Consiglio regionale sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le province ed i comuni interessati.

Art. 31

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. Per ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 30, è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, di seguito denominata autorità servizio rifiuti.

2. Le autorità servizio rifiuti hanno personalità giu-

ridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

3. Le autorità servizio rifiuti sono altresì dotate di un proprio patrimonio costituito da:

a) un fondo di dotazione costituito dai beni di cui all'articolo 52;

b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;

c) acquisizioni dirette effettuate dall'autorità servizio rifiuti con mezzi propri.

Art. 32

Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006, sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'articolo 31.

2. Le autorità servizio rifiuti svolgono le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.

Art. 33

Ordinamento delle autorità servizio rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, alle autorità servizio rifiuti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del d.lgs. 267/2000.

Art. 34

Organi delle autorità servizio rifiuti

1. Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono:

a) l'assemblea;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti.

Art. 35

Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i sindaci, o loro assessori delegati, dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento. I membri dell'assemblea eleggono al loro interno un presidente con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'assemblea medesima.

2. L'assemblea delibera validamente con le maggioranze stabilite dallo statuto.

3. Fino all'approvazione dello statuto, l'assemblea delibera validamente con le maggioranze già previste nello statuto delle comunità d'ambito, di cui all'articolo 24 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione integrata dei rifiuti).

4. Alle sedute dell'assemblea sono inviati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente, nonché i presidenti delle province o loro delegati.

5. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

Art. 36

Funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti. In particolare provvede:

a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autorità servizio rifiuti, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro il 31 marzo 2012;

b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998;

c) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio;

d) alla scelta della forma di gestione;

e) all'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006;

f) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

g) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;

h) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità servizio rifiuti;

i) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal direttore generale;

l) all'approvazione della relazione annuale di cui all'articolo 46.

Art. 37

Direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'autorità servizio rifiuti ed è nominato dall'assemblea, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata espe-

rienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.

2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'intesa di cui al comma 1.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di sette anni non rinnovabile. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.

4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità servizio rifiuti.

5. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10 e 11 della l.r. 5/2008.

6. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

7. L'incarico di direttore generale è revocato dall'assemblea, nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'assemblea stessa, ai sensi dell'articolo 36, con le seguenti modalità:

a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell'assemblea;

b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell'assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 38

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare:

a) all'affidamento del servizio;

b) alla gestione del contratto di servizio;

c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all'articolo 44;

d) all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 25/1998;

e) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o bis), della l.r. 25/1998;

f) all'invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica;

g) alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 46;

h) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:

a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'autorità servizio rifiuti;

b) all'adozione dei bilanci dell'ente;

c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.

3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'autorità servizio rifiuti è attribuita al presidente dell'assemblea.

Art. 39

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da sette membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l.r. 39/2004.

2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, e verifica la coerenza dell'attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone la stessa assemblea.

3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.

5. I membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.

6. I membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.

Art. 40

Revisore unico dei conti

1. L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d.lgs. 88/1992.

2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.

3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del d.lgs. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.

4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

5. Il revisore relaziona annualmente all'assemblea sui risultati dell'attività svolta.

Art. 41

Articolazione organizzativa delle autorità servizio rifiuti

1. Ciascuna autorità servizio rifiuti è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecniche ed operative.

2. Ai fini del comma 1, l'autorità servizio rifiuti è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.

3. L'autorità servizio rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.

Art. 42

Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato ad un unico soggetto

gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, secondo quanto già previsto dall'articolo 26 della l.r. 61/2007.

2. I rapporti tra le autorità servizio rifiuti ed i soggetti gestori del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006.

Art. 43

Vigilanza e controllo sul soggetto gestore

1. L'autorità servizio rifiuti vigila sull'attività del soggetto gestore e controlla l'attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito.

2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto di servizio, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l'autorità servizio rifiuti interviene per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dal contratto.

3. Fatte salve le procedure per la contestazione degli inadempimenti stabilite dallo schema tipo di contratto di servizio adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l'autorità servizio rifiuti, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Art. 44

Poteri sostitutivi della Regione

1. Qualora l'autorità servizio rifiuti non intervenga ai sensi dell'articolo 43, o comunque rimanga inerte, la Regione può sostituirsi con le modalità previste dalla l.r. 53/2001.

2. Oltre ai poteri sostitutivi di cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi, di cui alla l.r. 35/2011, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b ter), della medesima legge.

Art. 45

Trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 49, oltre ai dati ed alle informazioni acquisite dall'osservatorio, l'autorità servizio rifiuti e i gestori mettono a disposizione delle strutture regionali competenti ogni altro dato e informazione richiesta.

Art. 46

Relazione annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con in contenuti di cui al comma 2, da inviare all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione, delle province e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio, di cui all'articolo 47, ed all'osservatorio regionale di cui all'articolo 49.

2. La relazione di cui al comma 1, illustra:

- a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
- b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
- c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
- d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario.

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 47

Comitato regionale per la qualità del servizio

1. Presso il Consiglio regionale è istituito il comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, che, avvalendosi anche dei dati dell'osservatorio di cui all'articolo 49, segnala, all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti, eventuali criticità e formula alle stesse proposte per la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio. Esso formula all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti pareri preventivi o osservazioni sugli atti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), d), f), g), h) ed l), e di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), c), d) ed f).

2. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore regionale competente per materia o, in caso di sua assenza, il dirigente competente per materia;
- b) quattro consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della rappresentanza delle minoranze;
- c) tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) tre membri designati dal comitato regionale consumatori e utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale

20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) fra le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due membri designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) tre membri designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) due membri designati dal forum toscano dei movimenti per l'acqua a seguito della loro formale costituzione in associazione.

3. Alle sedute del comitato partecipano, senza diritto di voto, i direttori generali dell'autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti.

4. I membri del comitato eleggono al loro interno il presidente.

5. Entro il 30 giugno 2012, il Consiglio regionale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del comitato, definisce i criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative di cui al comma 2 ed altresì i criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati locali di cui all'articolo 48.

6. Per la partecipazione al comitato non è previsto alcun compenso.

Art. 48

Comitati locali per la qualità del servizio

1. Il comitato regionale per la qualità del servizio, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 47, comma 5, istituisce, presso ciascuna conferenza territoriale di cui all'articolo 13 ed altresì presso ciascuna autorità servizio rifiuti, comitati locali per la qualità del servizio, che operano a supporto del comitato regionale medesimo, anche assicurando forme di consultazione dei cittadini e delle imprese utenti al fine di verificare il livello di qualità dei servizi erogati.

Art. 49

Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. A supporto della Regione nell'esercizio delle proprie funzioni, è istituito presso la Giunta regionale l'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. L'osservatorio è composto da quattro membri nominati dal Presidente della Giunta regionale di cui:

a) tre membri individuati tra esperti dotati di alta e riconosciuta professionalità nella materia del servizio

idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui uno su proposta del Consiglio regionale;

b) un membro in rappresentanza dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

3. L'osservatorio, quando sono trattati argomenti inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, è integrato con un rappresentante dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A..

4. L'osservatorio acquisisce ed elabora le informazioni ed i dati sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi provvedendo in particolare:

a) all'acquisizione ed analisi dei dati e delle informazioni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alle forme di gestione, alle convenzioni ed ai contratti di affidamento in essere, alle tariffe applicate, ai costi, alle modalità di erogazione ed alle infrastrutture dei servizi, nonché ai livelli qualitativi e quantitativi degli stessi;-

b) alla comparazione dei costi di produzione e del livello di qualità dei servizi erogati;

c) all'analisi della programmazione degli interventi e del relativo piano economico e finanziario contenuto nella pianificazione di ambito;

d) alla comparazione ed alle elaborazioni relative alle tariffe dei servizi applicate dai soggetti gestori;

e) allo studio ed alla valutazione comparata dei modelli organizzativi e di gestione sperimentati anche in altre regioni.

5. L'osservatorio opera in continuo raccordo con le strutture competenti della Giunta regionale.

6. L'osservatorio assicura altresì la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte tramite la pubblicazione sul sito internet della Giunta regionale di una relazione annuale, trasmessa preventivamente alla Giunta regionale per le sue valutazioni da rendersi entro trenta giorni, sullo stato del servizio e sui risultati dell'attività svolta nell'esercizio dei compiti ad esso attribuiti. La relazione è trasmessa al Consiglio regionale e della sua pubblicazione è data informazione, in via telematica, alle province, all'autorità idrica, alle autorità servizio rifiuti nonché al comitato regionale per la qualità del servizio.

7. L'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti provvedono, con cadenza annuale, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3, lettera a), in via telematica tramite l'infrastruttura della rete regionale di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del siste-

ma statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).-

8. Oltre a quanto previsto al comma 6, l'osservatorio mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.

9. Per le attività dell'osservatorio, la Giunta regionale si avvale dell'IRPET, nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), nonché del supporto conoscitivo dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) secondo quanto previsto, rispettivamente, dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse S.p.A." nella società "Agenzia regionale recupero risorse S.p.A." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25) e dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").

10. I membri dell'osservatorio percepiscono un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta.

Capo II

Disposizioni transitorie

Art. 50

Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi dell'autorità idrica

1. Gli organi dell'autorità idrica sono costituiti entro il 30 giugno 2012.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e fino all'effettivo insediamento degli organi dell'autorità idrica, le funzioni di tali organi sono svolte da sei commissari individuati nei presidenti dei consigli di amministrazione delle sopresse autorità di ambito territoriale ottimale in carica alla data del 31 dicembre 2011, che operano ciascuno con riferimento al territorio dell'autorità di ambito territoriale ottimale di appartenenza, avvalendosi del supporto tecnico del direttore della medesima autorità di ambito in carica alla stessa data del 31 dicembre 2011.

3. Il bilancio preventivo dell'autorità idrica relativo all'anno 2012, è approvato entro il 31 gennaio 2012, contestualmente alle modalità di copertura dei costi di funzionamento dell'autorità stessa.

4. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, provvede:

a) a convocare le conferenze territoriali per l'individuazione dei comuni che compongono l'assemblea dell'autorità idrica, entro il 31 maggio;

b) a convocare l'assemblea dell'autorità idrica per la nomina del suo presidente, dei membri del consiglio direttivo, del direttore generale e del revisore unico dei conti;

c) ad individuare con decreto, fra i commissari di cui al comma 2, il soggetto incaricato a provvedere alla formale costituzione giuridica dell'autorità idrica e alla gestione dei fondi della medesima.

5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, si applica decorso il termine di cui al comma 4, lettera a).

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplina statale e regionale di riferimento, la Giunta regionale determina con deliberazione l'indennità per i commissari di cui al comma 2.

Art. 51

Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi delle autorità servizio rifiuti

1. Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono costituiti entro il 30 giugno 2012.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'effettivo insediamento degli organi di ciascuna autorità servizio rifiuti, le funzioni di tali organi sono svolte da un commissario, individuato nel presidente del consiglio di amministrazione della corrispondente comunità di ambito territoriale ottimale in carica alla data del 31 dicembre 2011, il quale si avvale del supporto tecnico del direttore della medesima comunità d'ambito in carica alla stessa data del 31 dicembre 2011.

3. Ai fini di cui al comma 1, la prima assemblea di ciascuna autorità servizio rifiuti è convocata dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, per la nomina del presidente dell'assemblea medesima, dei membri del consiglio direttivo, del revisore unico dei conti, nonché del direttore generale.

4. Fino a diversa determinazione dello statuto, le quote di ripartizione tra i comuni delle spese di funzionamento dell'autorità servizio rifiuti sono quelle in essere nelle corrispondenti comunità d'ambito al 31 dicembre 2011.

5. Il bilancio preventivo delle autorità servizio rifiuti, relativo all'anno 2012, è approvato entro il 31 gennaio 2012.

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplina statale e regionale di

riferimento, la Giunta regionale determina con deliberazione l'indennità per i commissari di cui al comma 2.

Art. 52

Scioglimento dei consorzi e subentro dell'autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti

1. Alla data del 1° gennaio 2012 i consorzi, di cui all'articolo 24 della l.r. 61/2007 e di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), cessano dalle funzioni e i relativi organi sono sciolti.

2. L'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti subentrano, a partire dal 1° gennaio 2012, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi di cui all'articolo 24 della l.r. 61/2007 e di cui all'articolo 4 della l.r. 81/1995.

3. Entro il 29 febbraio 2012, i commissari di cui agli articoli 50 e 51, effettuano ed inviano, all'autorità idrica e all'autorità servizio rifiuti di appartenenza, la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data del 31 dicembre 2011, relativa ai consorzi di cui al comma 1, recante:

- a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;
- b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del consorzio comprensiva dei beni mobili ed immobili;
- c) il bilancio finale;
- d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

Art. 53

Disposizioni transitorie relative al personale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 4 della l.r. 81/1995, abrogata con la presente legge, è trasferito nei ruoli organici dell'autorità idrica.

2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici delle comunità di ambito di cui all'articolo 24 della l.r. 61/2007, è trasferito nei ruoli organici delle corrispondenti autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

3. Per effetto del trasferimento di cui ai commi 1 e 2, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimen-

to alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata.

4. I contratti subordinati di lavoro a tempo determinato, stipulati dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 4 della l.r. 81/1995 e dalle comunità di ambito di cui all'articolo 24 della l.r. 61/2007, in essere alla data di cui ai commi 1 e 2, rimangono efficaci per la durata degli stessi e nei medesimi subentrano a tutti gli effetti rispettivamente l'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 4 della l.r. 81/1995 e dalle comunità di ambito di cui all'articolo 24 della l.r. 61/2007 destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l'intero importo rispettivamente tra le risorse dell'autorità idrica e delle autorità per il servizio gestione rifiuti destinate alle medesime finalità.

Art. 54

Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, l'autorità idrica subentra, senza effetti novativi, nelle convenzioni per l'affidamento del servizio idrico integrato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in tutti i rapporti ad esse inerenti posti in essere dalle autorità di ambito territoriale ottimale, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni di finanziamento dei soggetti affidatari.

2. Le conferenze territoriali, avvalendosi delle strutture periferiche di cui all'articolo 17, provvedono a supportare l'autorità idrica nella gestione delle convenzioni di cui al comma 1.

3. L'autorità idrica subentra altresì nelle procedure di affidamento del servizio eventualmente già avviate dalle autorità di ambito territoriali ottimale.

4. Entro il 31 dicembre 2014, l'autorità idrica provvede all'approvazione del nuovo piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 20. I piani operativi vigenti alla data di entrata in vigore

della presente legge mantengono efficacia fino alla data di pubblicazione del nuovo piano.

5. I piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, con specifico riferimento agli schemi pluriennali di investimento, e l'autorità idrica provvede alla loro progressiva armonizzazione.

Art. 55

Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, le autorità servizio rifiuti subentrano nei contratti di servizio stipulati dalle comunità d'ambito, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nelle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico eventualmente già avviate.

Art. 56

Disposizioni transitorie relative all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla l.r. 35/2011

1. Fino all'approvazione dei piani di ambito di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998, i poteri sostitutivi di cui all'articolo 44 sono esercitati per la realizzazione delle opere previste nei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio di cui all'articolo 27 della l.r. 61/2007.

2. Nel caso in cui si renda necessario individuare nuovi siti per la realizzazione degli impianti previsti nei piani straordinari di cui all'articolo 27 della l.r. 61/2007, la Regione promuove un accordo di programma ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 35/2011.

Titolo V

NORME FINALI

Capo I

Disposizioni finali

Art. 57

Disposizioni finali

1. Nella l.r. 25/1998 le parole "comunità d'ambito" e "comunità di ambito", sono sostituite dalle seguenti: "autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani".

2. Nella l.r. 25/1998 le parole "piano industriale" e "piani industriali", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "piano di ambito" e "piani di ambito".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2,

della l.r. 61/2007, di cui all'articolo 81, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e di cui alla legge regionale 2 agosto 2011, n. 37 (Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 "Legge finanziaria per l'anno 2011"), si applicano alle autorità servizio rifiuti di cui all'articolo 31 della presente legge.

4. Per sopravvenute esigenze straordinarie ed al fine di assicurare la massima efficacia nella gestione dei rifiuti, i piani straordinari, già approvati ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 61/2007, possono essere modificati con la procedura di cui allo stesso articolo 27, previa acquisizione del parere favorevole della Giunta regionale ed a condizione che non prevedano nuove o diverse localizzazioni.

Capo II

Modifiche legislative e abrogazioni

Art. 58

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 25/1998

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:

"c) autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: l'autorità di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

Art. 59

Modifiche all'articolo 6 ter della l.r. 25/1998

1. Al comma 4 dell'articolo 6 ter della l.r. 25/1998 le parole: "o l'ente che assumerà le relative funzioni", sono soppresse.

Art. 60

Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 3 dell'articolo 8 bis della l.r. 25/1998 le parole: "o l'ente che assumerà le relative funzioni", sono soppresse.

Art. 61

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/1998 è inserita la seguente:

"g bis) la definizione dei livelli minimi di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;"

Art. 62

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 25/1998

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 25/1998 le parole: "all'articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 30 della l.r. 69/2011".

Art. 63

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 25/1998 le parole: "di cui all'articolo 24, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 30 della l.r. 69/2011".

Art. 64

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 25/1998

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole: "di cui all'articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 30 della l.r. 69/2011".

2. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 25/1998 la parola: "industriale" è sostituita dalle seguenti: "di ambito".

Art. 65

Modifiche alla rubrica del titolo VI della l.r. 25/1998

1. La rubrica del titolo VI della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni per la programmazione di ambito nonché per l'attribuzione dei finanziamenti".

Art. 66

Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 23 bis della l.r. 25/1998 le parole: "o non si sia provveduto, entro i termini previsti dalla presente legge, alla costituzione della comunità d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "o non si sia provveduto, entro il termine previsto dall'articolo 51 della l.r. 69/2011 alla costituzione degli organi dell'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani".

Art. 67

Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 3 dell'articolo 30 bis della l.r. 25/1998, le parole: "che hanno provveduto alla costituzione delle comunità d'ambito, e" sono soppresse.

Art. 68

Modifiche all'articolo 31 della l.r. 25/1998

1. Al comma 6 dell'articolo 31 della l.r. 25/1998, le parole: "ove costituite" sono soppresse.

Art. 69

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 30/2005

1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 30/2005 è sostituita dalla seguente: "Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica. Opere e interventi previsti dal piano di ambito per il servizio idrico integrato".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:

"2 bis. L'autorità idrica toscana di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), costituisce autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito."

Art. 70

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 91/1998

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è aggiunto il seguente:

"1 quater. La Giunta regionale approva con deliberazione linee guida contenenti indirizzi per l'ottimale gestione delle risorse idriche con particolare riferimento alla razionalizzazione degli approvvigionamenti in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa."

Art. 71

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2011

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 35/2011 è inserita la seguente:

"b bis) previste nel piano di ambito di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), e definite strategiche di interesse regionale nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)."

2. Dopo la lettera b bis), del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 35/2011, è inserita la seguente:

"b ter) previste nei piani di ambito di cui all'articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)".

Art. 72

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2007

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) è aggiunta la seguente:

“d bis) all'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).”.

Art. 73

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 61/2007

1. Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 61/2007 le parole: “piani industriali” sono sostituite dalle seguenti: “piani di ambito”.

Art. 74

Modifiche all'articolo 31 della l.r. 61/2007

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 61/2007, è sostituito dal seguente:

“2. I piani di ambito di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998 hanno i contenuti di cui all'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006.”.

Art. 75

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36);

b) legge regionale 21 luglio 1995 n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”);

c) articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

d) articoli 23, 24 e 26 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

e) comma 3 dell'articolo 21 quater della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Capo III

Disposizioni finanziarie e entrata in vigore

Art. 76

Norma finanziaria

1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui all'articolo 25, comma 1 lettera c), sono definite, a partire dall'esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAER di cui alla l.r. 14/2007.

2. Gli oneri di cui alla presente legge, derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 49, sono stimati in euro 3.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 e sono finanziati, senza nuove o maggiori spese, mediante gli stanziamenti di cui alla unità previsionale di base (UPB) 432 “Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 77

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 dicembre 2011

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.12.2011.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 21 novembre 2011, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 25 novembre 2011, n. 124

Proponente:

Assessore Anna Rita Bramerini

Assegnata alla 6^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 19 dicembre 2011

Approvata in data 22 dicembre 2011

Divenuta legge regionale 53/2011 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

Allegato A – Assegnazione dei comuni alle diverse conferenze territoriali**Conferenza Territoriale n. 1 - Toscana**

Nord

Abetone

Aulla

Bagni di Lucca

Bagnone

Barga

Borgo a Mozzano

Camaione

Camporgiano

Careggine

Carrara

Casola in Lunigiana

Castelnuovo Garfagnana

Castiglione di Garfagnana

Comano

Coreglia Antelminelli

Cutigliano

Fabbriche di Vallico

Filattiera

Fivizzano

Forte dei Marmi

Fosciandora

Fosdinovo

Galliciano

Giuncugnano

Licciana Nardi

Lucca

Massa

Massarosa

Minucciano

Molazzana

Montignoso

Mulazzo

Pescaglia

Piazza al Serchio

Pietrasanta

Pieve Fosciana

Piteglio

Podenzana

Pontremoli

San Marcello P.se

San Romano in Garfagnana

Seravezza

Sillano

Stazzema

Tresana

Vagli di Sotto

Vergemoli

Viareggio

Villa Collemandina

Villafranca in Lunigiana

Zeri

Conferenza Territoriale n. 2 Basso

Valdarno
Altopascio
Bientina
Buggiano
Buti
Calci
Calcinaia
Capannoli
Capannori
Capraia e Limite
Casciana Terme
Cascina
Castelfranco di Sotto
Castelfiorentino
Cerreto Guidi
Certaldo
Chianni
Chiesina Uzzanese
Crespina
Empoli
Fauglia
Fucecchio
Gambassi terme
Lajatico
Lamporecchio
Larciano
Lari
Lorenzana
Marliana
Massa e Cozzile
Monsummano terme
Montaione
Montecarlo
Montecatini Terme
Montelupo Fiorentino
Montespertoli
Montopoli Valdarno
Palaia
Peccioli
Pescia
Pieve a Nievole
Pisa
Poggibonsi
Ponsacco
Pontebuggianese
Pontedera
Porcari
S. Gimignano
San Giuliano Terme
San Miniato
Santa croce sull'Arno
Santa Maria a Monte
Terricciola
Uzzano
Vecchiano

Vicopisano
Villa Basilica
Vinci

Conferenza Territoriale n. 3 Medio
Valdarno
Agliaia
Bagno a Ripoli
Barberino di Mugello
Barberino Val d'Elsa
Borgo San Lorenzo
Calenzano
Campi Bisenzio
Cantagallo
Carmignano
Castelfranco di Sopra
Cavriglia
Dicomano
Fiesole
Figline Valdarno
Firenze
Greve in Chianti
Impruneta
Incisa Val d'Arno
Lastra a Signa
Londa
Loro Ciuffenna
Montale
Montemurlo
Montevarchi
Pelago
Pian di Scò
Pistoia
Poggio a Caiano
Pontassieve
Prato
Quarrata
Reggello
Rignano sull'Arno
Rufina
Sambuca Pistoiese
San Casciano Val di Pesa
San Giovanni Valdarno
San Godenzo
San Piero a Sieve
Scandicci
Scarperia
Serravalle Pistoiese
Sesto Fiorentino
Signa
Tavarnelle Val di Pesa
Terranuova Bracciolini
Vaglia
Vaiano
Vernio
Vicchio

Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno

Anghiari
Arezzo
Badia Tedalda
Bibbiena
Bucine
Capolona
Caprese Michelangelo
Castel S. Niccolò
Castelfocognano
Castiglion Fibocchi
Castiglion F.no
Chianciano
Chitignano
Chiusi
Chiusi della Verna
Civitella in Val di Chiana
Cortona
Foiano della Chiana
Laterina
Lucignano
Marciano della Chiana
Monte S. Savino
Montemignaio
Montepulciano
Monterchi
Ortignano Raggiolo
Pergine Valdarno
Pieve S. Stefano
Poppi
Pratovecchio
Sansepolcro
Sestino
Sinalunga
Stia
Subbiano
Talla
Torrita di Siena

Conferenza Territoriale n. 5 Toscana

Costa
Bibbona
Campiglia Marittima
Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Casale Marittimo
Castagneto Carducci
Castellina Marittima
Castelnuovo Val di Cecina
Cecina
Collesalveti
Guardistallo
Livorno
Marciana

Marciana Marina
Montecatini Val di Cecina
Montescudaio
Monteverdi M.mo
Orciano Pisano
Piombino
Pomarance
Porto Azzurro
Portoferraio
Radicondoli
Rio Marina
Rio nell'Elba
Riparbella
Rosignano M.mo
San Vincenzo
Santa Luce
Sassetta
Suvereto
Volterra

Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone

Abbadia San Salvatore
Arcidosso
Asciano
Buonconvento
Campagnatico
Capalbio
Casole D'Elsa
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Castiglione della Pescaia
Castiglione D'Orcia
Castel del Piano
Castell'Azzara
Cetona
Chiusdino
Cinigiano
Civitella Paganico
Colle Val d'Elsa
Follonica
Gaiole in Chianti
Gavorrano
Grosseto
Isola del Giglio
Magliano in Toscana
Manciano
Massa Marittima
Montalcino
Monte Argentario
Monteriggioni
Monteroni d'Arbia
Monterotondo
Monticiano
Montieri
Murlo
Orbetello

Piancastagnaio
Pienza
Pitigliano
Radda in Chianti
Radicofani
Rapolano Terme
Roccalbegna
Roccastrada
San Casciano Bagni
San Giovanni d'Asso
San Quirico d'Orcia
Santa Fiora
Sarteano
Scansano
Scarlino
Seggiano
Semproniano
Siena
Sorano
Sovicille
Trequanda

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo di alcuni articoli della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione integrata dei rifiuti), della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma"), della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Testo coordinato degli articoli 2, 6 ter, 8 bis, 9, 11, 12, 22, 23 bis, 30 bis e 31 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati".

Publicata sul Bollettino ufficiale 28 maggio 1998, n. 19.

Art. 2
Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all' art. 6 del d.lgs. 22/1997 , ai fini della presente legge si intende per:

a) Decreto: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e le successive modifiche;

b) ATO: Ambito Territoriale Ottimale;

c)⁽¹⁾ autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: l'autorità di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi

regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

d) Sistema di ATO: l'aggregazione tramite convenzione, accordo di programma o altro atto d'intesa fra Comunità d'Ambito al fine del raggiungimento dell'autosufficienza e degli standard ottimali previsti nel piano regionale;

e) Aree di raccolta: la parte funzionale di un ATO, di norma a dimensione subprovinciale, individuata a fini di predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;

f) Piano industriale: il piano tramite il quale la Comunità d'Ambito attua la gestione dei rifiuti;

g) Gestore: il soggetto a cui è affidata dalla comunità di ambito la gestione integrata dei rifiuti intesa come il complesso di attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

h) (abrogata);

i) (abrogata).

Art. 6 ter

Disposizioni relative ai piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti approvati dall'Autorità marittima

1. L'Autorità marittima adotta le ordinanze che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 182/2003, costituiscono piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico d'intesa con le province comprese nel territorio di competenza della medesima Autorità. Entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, le ordinanze sono integrate a cura delle stesse province, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni dei piani interprovinciali di cui all'articolo 11 della presente legge, previo parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il piano elaborato dall'Autorità marittima è trasmesso, oltre che alle province competenti, alla Regione che esprime il parere di conformità rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. Alla predisposizione dello studio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché all'acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta, provvede la provincia che ricomprende il territorio di competenza dell'Autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, previa acquisizione, in quest'ultimo caso, del parere delle altre province interessate.

4. La comunità di ambito,⁽²⁾ il cui ambito territoriale ottimale ricomprende il territorio di competenza dell'Autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, provvede, in avvalimento e per conto della stessa Autorità marittima, all'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di apposita convenzione con l'Autorità marittima medesima per il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 bis

Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti

1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale.

2. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è composto dai dirigenti responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di gestione dei rifiuti o loro delegati.

3. Alle sedute del Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti possono essere invitati a partecipare i tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e le comunità di ambito⁽³⁾.

4. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

5. La partecipazione al Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è a titolo gratuito.

6. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.

Art. 9

Contenuti del Piano regionale

1. Il piano regionale contiene:

- a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire;
- b) l'indicazione degli interventi più idonei ai fini della riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale nonché

a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi;

c) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

d) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ATO, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale e dei relativi processi di commercializzazione;

e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti. Le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

f) la individuazione della tipologia e del complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da realizzare nella regione tali da assicurare lo smaltimento dei medesimi in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti nonché la caratterizzazione dei prodotti recuperati ed i relativi processi di commercializzazione;

g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento e la definizione di standard tecnici economici;

g bis)⁽⁴⁾ la definizione dei livelli minimi di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

h) la definizione di sistemi di controllo della gestione dei servizi in relazione agli standard;

i) l'indicazione delle fonti per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti;

l) i criteri per l'individuazione degli interventi prioritari da ammettere a finanziamento;

m) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione dei rifiuti;

m bis) gli obiettivi, le finalità e le tipologie di intervento per l'adozione delle misure economiche di cui all'articolo 3;

n) il programma per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi, coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente;

o) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti particolari, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lett. a), del Decreto.

o bis) il programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gen-

naio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

2. Il Piano Regionale contiene inoltre la programmazione degli interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale delle aree inquinate. Il Piano in particolare contiene:

a) gli obiettivi generali del piano ed i principi per la sua attuazione;

b) l'individuazione degli ambiti di bonifica con le caratteristiche generali degli inquinanti presenti, secondo il seguente ordine di priorità:

b1. intervento a Breve Termine relativo alle aree da bonificare per le quali è stato constatato un danno ambientale in atto con necessità di messa in sicurezza e/o bonifica urgente;

b2. intervento a Medio Termine relativo alle aree da bonificare per le quali esiste un potenziale inquinamento ma in cui non è stato accertato un danno ambientale in atto;

c) le prescrizioni per le definizioni degli interventi di bonifica e risanamento ambientale privilegiando prioritariamente l'impiego del materiale proveniente da attività di recupero dei rifiuti urbani;

d) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di aree inquinate.

3. L'individuazione degli ambiti di bonifica di cui al comma 2, lettera b), è fatta mediante i censimenti di cui al d.m. del Ministro dell'Ambiente 16 maggio 1989, estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio d'incidente rilevante di cui al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali", e successive modifiche, e mediante la predisposizione dell'anagrafe di cui all'articolo 17, comma 12, del Decreto, istruiti dall'ARPAT.

3 bis. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3, sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti, per la specifica destinazione d'uso, all'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Art. 11

Contenuti dei piani interprovinciali

1. Il piano interprovinciale contiene:

a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi,

delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire;

b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di rigenerazione, di recupero, di riciclo di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;

c) eventuali proposte alla Regione di perimetrazione di ATO diverse da quelle definite *all'articolo 30 della l.r. 69/2011*⁽⁹⁾.

d) l'eventuale individuazione, all'interno degli ATO e su proposta delle Comunità d'Ambito, di aree di raccolta che ottimizzino il sistema delle raccolte in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle dimensioni e caratteristiche territoriali degli ATO di riferimento;

d1) (abrogata);

e) l'individuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento più idonei, in relazione alle quantità, alle caratteristiche dei rifiuti, agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del piano regionale finalizzati ad ottenere l'autosufficienza degli ATO per la gestione dei rifiuti urbani;

f) l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;

g) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero;

h) l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del PTC e del piano regionale;

i) le modalità per l'attuazione del piano;

l) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alla definizione delle modalità per la loro gestione;

m) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;

n) i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento e di raccolta differenziata;

o) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da realizzare nelle Province sulla base delle prescrizioni generali contenute nel piano regionale;

p) la previsione e programmazione temporale, in caso di variazioni, dei flussi interni all'ambito territoriale di competenza e le eventuali intese con altre province per i flussi interprovinciali di rifiuti o residui;

q) la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero secondo le procedure previste dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter.

2. I piani interprovinciali contengono inoltre piani

per la bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate comprensivi:

- a) della perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica;
- b) della stima degli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica degli ambiti di bonifica definiti dal piano regionale;
- c) della quantità e della qualità dei materiali da rimuovere e smaltire nonché le modalità per il loro smaltimento;
- d) dell'elenco delle aree già messe in sicurezza e/o bonificate con i rispettivi vincoli di destinazione d'uso;
- e) della definizione delle priorità degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate definite a medio termine dal piano regionale, con l'indicazione dei termini entro i quali devono essere presentati i progetti

Art. 12

Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Procedimento per l'adozione del piano

1. Le province appartenenti a ciascun ATO di cui all'articolo 30 della l.r. 69 /2011⁽⁶⁾, approvano un unico piano dei rifiuti interprovinciale, con i contenuti di cui all'articolo 11, anche per stralci funzionali e tematici corrispondenti a quelli nei quali si articola il piano regionale dei rifiuti, sentiti i comuni e la comunità d'ambito, secondo il procedimento di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 del titolo II della l.r. 1/2005, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, nonché dell'articolo 12 bis.

2. La provincia con il maggior numero di abitanti, compresa nell' ATO, convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle province interessate al fine di elaborare una proposta di piano interprovinciale.

3. In caso di approvazione di un nuovo piano regionale dei rifiuti, ovvero di modifiche o aggiornamento dello stesso, la conferenza di cui al comma 2 è convocata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di detto piano.

4. Entro centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di cui al comma 2, le strutture competenti elaborano una proposta di piano interprovinciale e la trasmettono alle province interessate.

5. Nei sessanta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma 4, gli organi competenti delle province interessate approvano la proposta di piano interprovinciale dei rifiuti e danno mandato ai legali rappresentanti per la stipulazione, nei successivi quindici giorni, di una intesa preliminare sul piano interprovinciale dei rifiuti.

6. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'intesa di cui al comma 5, ciascuna provincia provvede

de all'adozione del piano interprovinciale, oggetto di tale intesa. Il piano in tal modo adottato è immediatamente trasmesso alla Giunta regionale per la pubblicazione del relativo avviso di adozione sul Burt, ed è depositato, presso la sede di ciascuna provincia, per sessanta giorni dalla stessa data di pubblicazione.

7. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni di cui al comma 6, tutti possono prendere visione dell'atto e dell'intesa depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale esprime un parere obbligatorio e vincolante sulla conformità del piano interprovinciale ai contenuti del piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti, raccomandando o prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare.

Art. 22

Vigilanza e attività sostitutiva

1. La Regione vigila affinché i piani interprovinciali di gestione dei rifiuti siano approvati nei tempi e con le procedure previste dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter, nonché in conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come modificata dalla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20.

2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, può procedere, con propria deliberazione, alla nomina di un commissario regionale ai fini della predisposizione dello schema di piano interprovinciale e delle ulteriori attività istruttorie sia di natura tecnica che amministrativa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 , e con gli effetti disciplinati dall'articolo 7, comma 11, della stessa l.r. 53/2001.

3. Le province vigilano, d'intesa tra loro, sull'attuazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti disciplinato dagli articoli 11, 12, 12 bis e 12 ter.

4. Le province assicurano l'effettiva approvazione da parte delle competenti comunità d'ambito, dei piani industriali disciplinati dall'articolo 27, nei tempi, con le procedure ivi previste e altresì in conformità sia con il piano regionale che con quello interprovinciale. A tal fine, in caso di inadempimento da parte delle competenti comunità d'ambito, la provincia con il maggior numero

di abitanti all'interno di ciascun ATO di cui all'articolo 30 della l.r. 69/2011⁽⁷⁾, provvede, in via sostitutiva, all'esercizio delle relative competenze.

5. Le province, d'intesa tra loro, vigilano affinché gli interventi contenuti nei piani interprovinciali siano eseguiti nei tempi e nei modi previsti sia dal piano interprovinciale che da quello di ambito⁽⁸⁾.

6. Le province esercitano i poteri sostitutivi di cui al comma 4, nonché quelli di cui all'articolo 20, comma 7, nelle forme, nei termini e con le modalità procedurali previste dai rispettivi ordinamenti. Qualora questi ultimi nulla dispongano al riguardo, provvedono in conformità con le disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsti dalla l.r. 88/1998 e dalla l.r. 53/2001.

7. Le comunità d'ambito vigilano affinché i gestori garantiscano la realizzazione degli interventi di loro spettanza ed assicurano che la gestione degli impianti, nonché l'effettuazione dei servizi, siano attuati in conformità con i piani industriali approvati.

8. Le province, nel quadro della collaborazione tra Regione ed enti locali, sono tenute ad informare la Regione sull'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo, provvedendo a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione informativa, pena la decadenza da ogni contributo e finanziamento regionale previsto per gli interventi nel relativo territorio provinciale. La relazione attiene in particolare:

a) allo stato di attuazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti;

b) alle autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso;

c) ai controlli effettuati ed all'accertamento relativo ad atti e comportamenti assunti in violazione delle prescrizioni di piano, nonché alle altre inadempienze riscontrate.

Titolo VI

Disposizioni per la programmazione di ambito nonché per l'attribuzione dei finanziamenti⁽⁹⁾

Art. 23 bis

Condizioni per l'attribuzione di finanziamenti

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 22, l'attribuzione di qualsiasi finanziamento e contributo di competenza regionale, previsto per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, non può essere disposta qualora, relativamente al territorio interessato, non sia stato approvato il piano interprovinciale o non si sia provveduto, entro il termine previsto dall'ar-

ticolo 51 della l.r. 69/2011 alla costituzione degli organi dell'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.⁽¹⁰⁾

2. (Abrogato).

Art. 30 bis

Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani

1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:

a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;

b) produzione annua pro-capite di rifiuti.

2. L'ammontare del tributo dovuto è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato alla presente legge.

3. Per i comuni ricadenti negli ATO ⁽¹¹⁾ nei quali sia stato conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, del d.lgs. 152/2006, la quota di tributo relativa alla raccolta differenziata è determinata sulla base degli obiettivi raggiunti dall'ATO, se più favorevoli rispetto a quelli raggiunti dal comune.

4. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazioni di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), i quali abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della misura minima prevista dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), modificato dall'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

5. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro-capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 8, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.

6. Ai fini di cui al presente articolo, l'omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5 e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comportano l'applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall'articolo 3 della l. 549/1995.

7. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 5. Dallo stesso termine si applica l'addizionale del 20 per cento ai comuni nella condizione di cui al comma 9, accertata dall'atto del dirigente della competente struttura.

8. L'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevista dall'articolo 205, comma 3 del d.lgs. 152/2006, è applicabile nelle ipotesi in cui non siano conseguiti a livello di ATO gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, di cui all'articolo 205, comma 1.

9. L'addizionale di cui al comma 8 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'articolo 3 della l.r. 60/1996, che la applicano ai comuni che nell'ambito dell'ATO di appartenenza non hanno raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

10. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 8 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale). La restante quota del 10 per cento è destinata alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla l.r. 60/1996.

Art. 31

Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione di un nuovo piano regionale ai sensi dell'articolo 10, resta valido il piano regionale

approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 aprile 1998, n. 88. Tale piano produce gli effetti di cui all'articolo 13.

2. (Abrogato).

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. (Abrogato).

6. Fino all'approvazione dei piani industriali, i flussi di rifiuti sono autorizzati con atti congiunti delle province di provenienza e di quelle di destinazione, sentite le Comunità di ambito interessate, ⁽¹²⁾.

7. (Abrogato).

Testo coordinato degli articoli 27 e 31 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 "Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti".

Publicata sul Bollettino ufficiale 30 novembre 2007, n. 40.

Art. 27

Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio

1. Ai fini di cui all'articolo 26, comma 3, le comunità d'ambito già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge appartenenti a ciascun ATO di cui all'articolo 24 della l.r. 25/1998, d'intesa tra loro e sulla base dei piani provinciali vigenti, provvedono all'approvazione del piano straordinario per i primi affidamenti del servizio avente i contenuti di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le comunità d'ambito trasmettono la proposta di piano alle province che esprimono un parere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza dell'espressione del parere, le comunità d'ambito procedono in ogni caso all'approvazione del piano.

2. Il piano ha i seguenti contenuti:

a) censimento delle opere, degli impianti e delle tipologie di servizio esistenti;

b) individuazione, in conformità a quanto previsto dai piani provinciali, delle opere e degli impianti da realizzare necessari per il raggiungimento dell'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani a livello dei nuovi ambiti, indicando i tempi di realizzazione degli stessi. Ciò fatta salva la possibilità di procedere alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 25 della l.r. 25/1998

con altra comunità d'ambito, nel caso in cui l'obiettivo non risulti raggiungibile;

c) predisposizione, previa definizione del connesso modello gestionale ed organizzativo, dei piani economici e finanziari degli interventi di cui alla lettera b), con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato;

d) indirizzi e prescrizioni per l'organizzazione del servizio.

3. I piani di cui al comma 1 sono trasmessi alla Giunta regionale, che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul Burt.

4. I piani di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data della loro pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione dei *piani di ambito*⁽¹⁹⁾ di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998 da parte delle comunità d'ambito degli ATO di cui all'articolo 24 della l.r. 25/1998. I piani industriali già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei piani di cui al comma 1.

Art. 31

Disposizioni di prima attuazione del d.lgs. 152/2006

1. Le comunità di ambito di cui alla l.r. 25/1998 corrispondono alle autorità di ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006.

2.⁽²⁰⁾ *I piani di ambito di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998 hanno i contenuti di cui all'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006.*

Testo coordinato dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Pubblicata sul Bollettino ufficiale 28 febbraio 2005, n. 17.

Art. 4

Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica. Opere e interventi previsti dal piano di ambito per il servizio idrico integrato⁽¹³⁾

1. I consorzi di bonifica, di cui agli articoli 12 e 32 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), costituiscono autorità espropriante per le opere di bonifica da loro realizzate.

2. I comuni costituiscono autorità espropriante per

la realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica.

2 bis.⁽¹⁴⁾ *L'autorità idrica toscana di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), costituisce autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.*

Testo coordinato dell'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo".

Pubblicata sul Bollettino ufficiale 21 dicembre 1998, n. 43.

Art. 12

Competenze della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo di efficacia nelle materie di cui alla presente legge, ivi compresa la difesa delle coste e degli abitati costieri, il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione della legge 36/1994, nonché le seguenti funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario e non ricomprese tra quelle disciplinate dagli articoli 14, 15:

- a) classificazione opere idrauliche;
- a bis) omologazione sulle nuove opere idrauliche e sulle modifiche delle opere idrauliche esistenti;
- a ter) autorizzazioni relative ai manufatti interferenti con le opere idrauliche;
- b) progettazione e realizzazione ove previsto dagli atti di programma, di opere idrauliche ed idrogeologiche;
- c) progettazione e realizzazione, ove previsto dagli atti di programma, delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- d) abrogata;
- e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
- f) monitoraggio idrogeologico ed idraulico;
- g) predisposizione del regolamento per la disciplina delle acque superficiali anche ai fini della determinazione della pubblicità delle medesime.

1 bis. Alle funzioni e ai compiti previste dalle lettere del comma 1 provvedono i dirigenti delle competenti strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in

materia di organizzazione e personale), ad eccezione di quelli di cui alle lettere e) e g), cui provvede la Giunta regionale con propri atti.

1 ter. La Giunta regionale provvede con propri atti, sentite le province interessate, alla classificazione delle opere idrauliche in seconda categoria ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

1 quater.⁽¹⁵⁾ La Giunta regionale approva con deliberazione linee guida contenenti indirizzi per l'ottimale gestione delle risorse idriche con particolare riferimento alla razionalizzazione degli approvvigionamenti in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa.

Testo coordinato dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 "Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma)".

Publicata sul Bollettino ufficiale 3 agosto 2011, n. 38.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge si considerano opere pubbliche di interesse strategico regionale le opere:

a) finanziate in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale, anche di provenienza statale o comunitaria; è prevalente il finanziamento che copre più della metà del complessivo fabbisogno per la realizzazione dell'opera;

b) previste in piani o programmi approvati dagli enti locali, anche in forma associata, nell'esercizio di funzioni attribuite dalla Regione e attuativi di piani e programmi regionali, secondo le disposizioni della legge regionale;

b bis)⁽¹⁶⁾ previste nel piano di ambito di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), e definite strategiche di interesse regionale nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

b ter)⁽¹⁷⁾ previste nei piani di ambito di cui all'articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

2. Altre opere pubbliche di interesse strategico regionale possono essere individuate annualmente, in via straordinaria, nell'ambito di uno specifico elenco allegato al documento di programmazione economica e finanziaria.

Testo coordinato dell'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 "Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale".

Publicata sul Bollettino ufficiale 28 marzo 2007, n. 6.

Art. 3

Contenuti del PAER

1. Il PAER definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell'ambiente, individua finalità e obiettivi generali, sia di natura settoriale che intersettoriale, e detta indirizzi al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali nei seguenti settori di intervento:

- a) inquinamento atmosferico;
- b) inquinamento acustico, elettromagnetico e radiazioni ionizzanti;
- c) difesa del suolo e risorse idriche;
- d) rischio sismico;
- e) aziende a rischio di incidente rilevante;
- f) aree protette e biodiversità;
- g) rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;
- h) energia e miniere;
- i) cambiamenti climatici.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PAER, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, contenendo in particolare quanto previsto:

a) all'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

b) all'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);

c) all'articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);

d) all'articolo 3 bis della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).

d bis)⁽¹⁸⁾ all'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali

25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell'ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

4. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PAER può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili e autorizzando la relativa spesa.

NOTE

- 1) Lettera così sostituita con l.r. 69/2011, art. 58.
- 2) Parole soppresse con l.r. 69/2011, art. 59.
- 3) Parole soppresse con l.r. 69/2011, art. 60.
- 4) Lettera inserita con l.r. 69/2011, art. 61.
- 5) Parole così sostituite con l.r. 69/2011, art. 62.
- 6) Parole così sostituite con l.r. 69/2011, art. 63.
- 7) Parole così sostituite con l.r. 69/2011, art. 64, comma 1.
- 8) Parola così sostituita con l.r. 69/2011, art. 64, comma 2.
- 9) Rubrica così sostituita con l.r. 69/2011, art. 65.
- 10) Parole così sostituite con l.r. 69/2011, art. 66.
- 11) Parole soppresse con l.r. 69/2011, art. 67.
- 12) Parole soppresse con l.r. 69/2011, art. 68.
- 13) Rubrica così sostituita con l.r. 69/2011, art. 69, comma 1.
- 14) Comma inserito con l.r. 69/2011, art. 69, comma 2.
- 15) Comma aggiunto con l.r. 69/2011, art. 70.
- 16) Lettera inserita con l.r. 69/2011, art. 71, comma 1.
- 17) Lettera inserita con l.r. 69/2011, art. 71, comma 2.
- 18) Lettera aggiunta con l.r. 69/2011, art. 72.
- 19) Parole così sostituite con l.r. 69/2011, art. 73.
- 20) Comma così sostituito con l.r. 69/2011, art. 74.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2011, **n. 70/R**

Modifica al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001

n. 18/R (Regolamento di attuazione del T.U. delle LL.RR. in materia di turismo L.R. 23 marzo 2000, n. 42).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione,

Visto l'articolo 42, dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "l.r. 23 marzo 2000, n. 42");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 1 dicembre 2011;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2011, n. 1104;

Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 14 dicembre 2011;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2011, n. 1156;

Considerato quanto segue

1. Al fine di tener conto degli effetti negativi derivanti dall'attuale situazione di flessione economica che interessa anche il settore turistico, si ritiene necessario prorogare di un anno il termine previsto per la realizzazione degli interventi strutturali da parte dei titolari delle strutture ricettive;

Si approva il presente regolamento

Art. 1

Sostituzione del comma 2 dell'articolo 49 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della

Giunta regionale 23 aprile 2001, 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”).

1. Al comma 2 dell’articolo 49-bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 dicembre 2011

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo coordinato dell’articolo 49-bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”), pubblicato sul B.U. n. 14 del 3 maggio 2001, parte prima, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 2011, n. 3/R “Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”)” e con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 2011, n. 70/R “Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attua-

zione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”)”, sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 49-bis Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto al comma 2, gli esercizi esistenti si adeguano al presente regolamento entro il 30 giugno 2008.

2. Il termine di adeguamento è il *31 dicembre 2012*¹ per le seguenti disposizioni, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica o amministrativa:

- 1) articolo 12, comma 1, lettera b);
- 2) articolo 39, comma 4;
- 3) articolo 41, comma 1, lettera d);
- 4) allegato C: punti 1.14.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.9.5, 2.12.2, 3.1;
- 5) allegato D: punti 2.9.5, 3.2.5, 3.4.3, 3.4.4;
- 6) allegato E: punto 2.4.2;
- 7) allegato F: punto 2.4.1;
- 8) allegato H punto 1.10.

¹ Le parole “31 dicembre 2010”, già sostituite con d.p.g.r. 4 giugno 2009, n. 27/R, d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 3/R, articolo 1, sono state ulteriormente sostituite con d.p.g.r. 28 dicembre 2011, n. 70/R, articolo 1.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631